

TRIBUNALE ROMA

27 MAGGIO 2010

G.U.:

BORDO

Decreto ingiuntivo fondato sulla produzione di una mail

- **Opposizione • Efficacia probatoria della mail**
- **Libera valutazione da parte del giudice**
- **Irrelevanza**
- **Accoglimento dell'opposizione**

La semplice mail non costituisce documento informatico sottoscritto con firma elettronica, seppure leggera, poiché non sussiste alcun collegamento logico tra l'immissione di userid e password nella fase iniziale di accesso al server e gli altri dati elettronici che costituiscono il messaggio mail. La fattispecie rientra, piuttosto, nella previsione normativa dell'art. 2712 c.c., che regola le riproduzioni meccaniche di fatti o cose. Spetta in ogni caso al giudice, ai sensi degli artt. 20 comma 1-bis e 21 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, la valutazione del-

l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento elettronico.

La valutazione delle mails prodotte in giudizio a supporto del decreto ingiuntivo opposto e tempestivamente disconosciute e contestate dalla controparte non può essere che negativa, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite password per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, e dunque non offrendo la necessaria garanzia di attendibilità del relativo documento. Ne consegue che la pretesa creditrice non ha fornito idonea prova del conferimento dell'incarico professionale e dell'esistenza del credito vantato, e pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta.

FATTO E DIRITTO. — Con decreto emesso in data 11 ottobre 2004 il Giudice Unico del Tribunale di Roma ingiungeva a B. il pagamento, in favore di P., della somma di € 3.476,94 (oltre interessi e spese) per competenze professionali.

Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2004, proponeva opposizione B., eccependo che « nel corso del mese di maggio 2003 » egli, gest[endo] un'attività di vendita di servizi e prodotti informatici tramite internet, [aveva chiesto] ad un amico, A., se poteva indicargli un legale di sua conoscenza al quale potere sottoporre alcune questioni relative al suo lavoro »; che l'A. [aveva indicato] nell'Avv. P. tale legale, precisando, tuttavia, che non era in grado di sapere se la professionista conoscesse o meno la specifica materia »; che egli, « dopo avere fissato telefonicamente l'appuntamento, si [era recato] dal legale, descrivendo sommariamente la sua attività e chiedendo se ella conoscesse la materia », ma l'Avv. P. aveva dichiarato di « non conoscere la materia, ma che, eventualmente, avrebbe potuto studiarla e documentarsi », per cui egli, « in un colloquio del tutto amichevole, [aveva rifiutato] l'aiuto » e precisa[to] che avrebbero potuto rivedersi, allorché l'Avv. P. si fosse sentita preparata in materia »; che, « alcuni mesi dopo, quando ormai [egli] aveva provveduto a rivolgersi ad un altro legale per la stesura e, successivamente, la correzione delle condizioni generali di vendita pubblicate sul

suo sito (...), [era stato] nuovamente contattato dall'Avv. P., la quale [aveva sollecitato], dapprima per le vie brevi e poi per iscritto, il ritiro della documentazione asseritamente elaborata su [sua] richiesta ... ed il pagamento della notula»; che egli « [aveva rifiutato] il pagamento dal momento che nessun mandato era mai stato conferito»; che comunque sull'opposta « incombe[va] l'onere probatorio circa il conferimento dell'incarico, l'attività asseritamente svolta e la congrua determinazione del compenso. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva l'opposta P., deducendo che « nel maggio 2003 il B. si [era rivolto a lei], indirizzato da una persona di comune conoscenza, ... A., richiedendo una consulenza legale in merito alla propria attività commerciale, consistente nella vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso, di computers e vario materiale hardware e software»; che « a tal fine [era stato concordato] tra le parti un primo appuntamento in data 21 maggio 2003 alle ore 14.00, presso il [suo] studio ..., durante il quale il Battaglini ... [le aveva posto] una serie di quesiti tra cui ...: a) formulazione delle condizioni generali di vendita, nonché conseguente verifica e rielaborazione giuridica dei dati e delle informazioni inserite nel sito da parte del tecnico informatico, che aveva curato la creazione delle pagine web; b) validità ed efficacia della stipulazione contrattuale online e vincolatività delle condizioni generali di vendita; c) esercizio del diritto di recesso e accollo spese di spedizione; d) recesso e condizione di integrità dei beni; e) resi merci ed imputazione delle spese di spedizione; f) revisione di bozza di contratto di noleggio», chiedendo « un... parere, unitamente alla redazione per iscritto delle condizioni generali di vendita e della bozza del contratto di noleggio»; che ella nel mese di giugno aveva avuto « diverse conferenze di trattazione telefonica » con il cliente; che « in data 7 luglio 2003 il ... B. si [era recato] nuovamente presso [il suo] studio ..., per ritirare come da accordi sia il parere scritto, che i due moduli contrattuali contenenti le condizioni generali di vendita » e « durante l'incontro, che si [era protratto] dalle ore 9.00 alle ore 12.30, in seguito all'illustrazione dei documenti consegnati, erano stati] posti da parte del B. nuovi quesiti, con contestuale richiesta di ulteriori integrazioni e modifiche delle condizioni generali di vendita»; che, fissati ulteriori appuntamenti, disertati dal cliente, ella aveva infine inviato « per e-mail un conteggio delle proprie spettanze per l'importo di € 1.200,00, quale acconto, anche in considerazione della prevista prosecuzione dell'incarico » ma il B. aveva prima contestato l'importo e poi dichiarato di voler provvedere al pagamento. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Prodotta documentazione, concessa con ordinanza del 24 giugno 2005 la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, deferito e raccolto l'interrogatorio formale dell'opponente, assunta prova testimoniale e precisate le conclusioni all'udienza del 4 novembre 2009, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.

• L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di

detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore (vedi Cass. Civile nn. 22233/04, 7309/00 e 1244/00) ovvero sulla parte opposta nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista (vedi Cass. Civile n. 5978/94). Ne consegue che, nel caso di specie, a fronte delle contestazioni sollevate dal B., l'onere probatorio non può che gravare sull'opposta.

E tuttavia l'espletata istruttoria non ha consentito di raggiungere idonea ed adeguata prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni rese dai testi M., C. e T. non hanno infatti, apportato alcun utile elemento in ordine alla prova di un conferimento di incarico da parte del B. alla P. ed all'epoca ed oggetto di tale, preteso incarico, non avendo nessuno dei predetti testi materialmente e/o personalmente assistito all'incontro e/o « appuntamento » del 21/5/2003 tra il « cliente » ed il professionista, mentre il riferimento fatto dalla teste T. ad « una telefonata tra il B. e l'avv. P. ... fatta prima dell'estate del 2004 » appare ben poco significativo, considerato che i fatti per cui è causa vanno temporalmente collocati, secondo la stessa prospettazione fornita dalle parti nel maggio-luglio 2003.

Quanto poi alle affermazioni della teste L., posto che anch'ella ha dichiarato di « non [aver] assistito all'incontro del 21/5/2003 », si osserva che il riferimento al numero ed alla durata delle telefonate intercorse « tra le parti » è del tutto apodittico, non essendo dato comprendere se e come il teste abbia assistito alle stesse, mentre la dichiarazione resa in ordine ad un incontro avvenuto il 7/7/2003 tra il B. e la P. presso lo studio di quest'ultima è intrinsecamente contraddittoria, avendo la teste riferito di « non conosc[ere] fisicamente il B. che [ha] sentito solo al telefono », di « lavora[re] » in una stanza diversa da quella in cui lavorava l'avv. P. », per cui « quando apriv[a] il citofono con il centralino non [si] alzava dalla scrivania e non vedev[a] i clienti che entravano nella stanza dell'avv. P. », e di « non [essere] presente nella stanza dell'avv. P. quando venne il « B. » e contestualmente affermato che « il 7/7/2003... il B. si recò allo studio P. », non risultando chiaro sulla base di quali elementi la teste abbia identificato il cliente presentandosi il 7/7/2003 presso lo studio dell'avvocato con l'odierno opponente.

Per quanto concerne, inoltre, lo scambio di e-mail asseritamente intervenuto tra le odierne parti in causa (documenti nn. 7-10 di cui al fascicolo di parte opposta e segnatamente l'e-mail del 17/3/2004, astrattamente integrante un riconoscimento di debito) e di cui l'opponente ha contestato la « possibil[ità] dell' » attribuzione » ed exceptio la mancanza di « prova di ricezione e spedizione » (cfr. verbale di udienza del 24/5/2005), va osservato che ogni e-mail è realizzata grazie a un indirizzo di provenienza, il quale indica che il messaggio è stato inviato da un'area, chiamata account, presso un fornitore della casella di posta elettronica, detto internet service provider.

Il messaggio di posta elettronica, inoltre, riporta i c.d. headers (l'intestazione), cioè un elenco di dati, contenenti tutte le precise informazioni

relative al percorso effettuato dalla e-mail, dal momento del suo invio, tra cui, soprattutto, presso quale internet service provider si trovi l'account di posta elettronica e gli indirizzi del computer che ha spedito l'e-mail e di quelli che l'anno presa in gestione e consegna.

Per poter accedere a un sistema di posta elettronica e verificare se si sono ricevuti messaggi di tale tipo, ovvero per procedere al loro invio, occorre poi inserire nel sistema una username (cioè l'identificativo dell'utente) e procedere poi a digitare la password negli appositi spazi. Questo è anche il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in internet. Lo stesso si accompagna più spesso all'utilizzo di programmi, quali outlook express, che inseriscono automaticamente tali ogni qual volta ci si connette al servizio, consentendo in maniera automatica la procedura di inserimento di username e di digitazione della password.

Orbene, a fronte di tali caratteristiche tecniche e segnatamente dell'esistenza di procedure e/o sistemi di autenticazione basati su User Id e Pw per l'accesso alla c.d. casella di posta elettronica, parte della giurisprudenza e della dottrina, evidenziando che lo stesso legislatore, con modifica apportata dal D.Lgs. n. 159/2006, ha usato più chiaramente l'espressione « identificazione informatica » in luogo della precedente dizione di « autenticazione informatica » di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed alla originaria formulazione della lett. q) di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 82/2005, ritiene di poter qualificare le e-mails inviate attraverso la posta elettronica non certificata ovvero dotata di semplici dispositivi di riconoscimento dell'autore attraverso *pin e password* quali documenti informatici con firma elettronica c.d. semplice o leggera ai sensi dell'art. 1, lett. q) D.Lgs. n. 82/2005 (cfr. Tribunale Cuneo 15 dicembre 2003 e Tribunale Verona 26 novembre 2005); ciò non toglie, tuttavia, che per espressa disposizione dello stesso legislatore, l'idoneità di un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice ovvero non qualificata (art. 1 lett. r) D.Lgs. n. 82/05) o non digitale (art. lett. s) D.Lgs. n. 82/05 a soddisfare il requisito della forma scritta « è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità » (artt. 20, co. 1-bis, e 21, co. 1 D.Lgs. n. 82/05).

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina sottolineano invece come la stessa definizione di firma elettronica fornita dall'art. 1, lett. q) D.Lgs. n. 82/2005 (l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica »), ove correttamente intesa, non consenta di ritenere tale quella costituita dal nome dell'utente e dalla password immessi per accedere al server del provider di posta elettronica.

Se infatti, non vi è dubbio che nome utente e password costituiscano un insieme di dati in forma elettronica, questi dati devono tuttavia essere « allegati oppure connessi tramite associazione logica » ad altri dati elettronici, che sono appunto quelli che devono essere validati, con la conseguenza che l'elemento rilevante è per l'appunto l'esistenza di una connessione logica tra i dati « validanti » e i dati che devono essere validati. E tale connessione logica avviene attraverso la procedura — logica — che individua i dati da validare e li cifra con la chiave privata del firmatario. In mancanza di questa procedura, o di un'altra che abbia il medesimo effetto, non si può parlare di qualsivoglia forma di firma elettronica, perché manca l'associazione logica tra il dato validante e il dato validato, laddove l'immissione di dati quali userid e password nella fase iniziale di ac-

cesso al server non comporta alcuna associazione logica tra questi dati e gli altri dati elettronici che costituiscono il messaggio e-mail.

In altre parole in presenza di un documento informatico sprovvisto di qualsiasi firma di contrassegno digitale, quale una pura e semplice e-mail, non è possibile tecnicamente, ancor prima che giuridicamente, parlare di documento sottoscritto con firma leggera, non essendovi alcun collegamento logico tra la password di accesso e quel singolo specifico documento (vedi Tribunale Novara 20 novembre 2004).

La fattispecie rientra, pertanto e piuttosto, nella previsione normativa dell'art. 2712 c.c. che regola le riproduzioni meccaniche di fatti o cose (cfr. sulla riconducibilità del documento informatico privo di firma digitale all'ipotesi normativa dell'art. 2712 c.c., testo previgente, Cass. Civile n. 11445/01: « i documenti informativi privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni »).

Orbene, ritiene questo giudice di aderire alla tesi che esclude la possibilità da un punto di vista tecnico e giuridico di considerare il semplice messaggio di posta elettronica un documento informatico sottoscritto con firma c.d. leggera, con la conseguenza che le e-mails prodotte nel presente giudizio e tempestivamente disconosciute e contestate dalla controparte non possono assumere alcuna valenza probatoria, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento, neppure indiziario e/o presuntivo, per accertarne la conformità all'originale (ed invero non ritenersi utile indizio la dichiarazione resa dal teste C. in ordine all'invio ed alla ricezione della e-mail « sub. doc. 10 », trattandosi non solo di circostanza non oggetto di alcun capitolo di prova ma altresì di affermazione del tutto generica).

Va peraltro sottolineato che ben può ritenersi discutibile la stessa riconducibilità tout court della mera riproduzione su supporto cartaceo di un documento informatico all'ipotesi normativa di cui all'art. 2712 c.c., atteso che il documento informatico con la firma digitale ha una « autonomia » completa dal contingente supporto dove è memorizzato ed è un documento del tutto immateriale, duplicabile e trasmettibile telematicamente senza che esso perda il suo valore giuridico, per cui non ha senso la distinzione tra originale e copia di un documento informatico, in quanto ogni copia informatica è identica al suo originale poiché composta dagli stessi *bits* (alcuni autori, infatti, nel commentare gli articoli del Capo III del D.Lgs. n. 82/2005 sulla « formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici », hanno evidenziato che se l'originale è munito di firma RSA o a c.d. chiave asimmetrica la copia non ha bisogno di alcuna osservazione di conformità, in quanto ogni esemplare riprodotto del documento è identico al primo ed è munito della firma digitale dell'autore; in sostanza gli esemplari identici di documenti muniti di firma RSA sono tutti degli originali ed in luogo del termine « copia » sarebbe preferibile l'utilizzo del termine « duplicato »).

D'altronde, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 20, co. 1-bis D.Lgs. n. 82/2005, la valutazione probatoria delle e-mails versate in atti non può che essere negativa, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite password per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità e, dunque, di garanzia di attendibilità del relativo documento e non essendo possibile nel caso concreto né accertare la c.d. intestazione del messaggio di posta elettronica né desumere l'esistenza di un qualsivoglia sistema di sicurezza dalla semplice registrazione del dominio @compuline. it.

Deve, quindi, affermarsi che l'opposta ovvero la pretesa creditrice non ha fornito idonea ed adeguata prova dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte del B. e della natura ed oggetto del medesimo.

Né può prevenirsi ad una diversa conclusione sulla base dell'avvenuta produzione in giudizio da parte della P. di due « schemi di contratto » di noleggio « in uso dalla Compuline » (cfr. memoria istruttoria del 28/2/2006) e delle dichiarazioni testimoniali in ordine ad alcune telefonate intercorse tra le parti, non trattandosi con tutta evidenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Le ragioni della decisione, la peculiarità delle questioni di diritto trattate (il documento informatico e la sua valenza probatoria) e l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale della definizione di « firma elettronica » di cui al D.Lgs. n. 82/2005 consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M. — IL Tribunale di Roma - Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da B. nei confronti di P. ed avverso il decreto ingiuntivo n. 19050//04 emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 11 ottobre 2004, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

**UN DECRETO INGIUNTIVO
FONDATA SULLA
PRODUZIONE DI UNA MAIL:
LA POSTA ELETTRONICA
NON CERTIFICATA NON
SUPERA IL VAGLIO DEL
TRIBUNALE DI ROMA**

La questione trae origine dalla richiesta di pagamento di parte di un legale di Roma della propria parcella per l'attività di consulenza che questi assumeva aver prestato nei confronti di un imprenditore, che svolgeva attività di vendita di servizi e prodotti informatici. Quest'ultimo si era rivolto al legale su consiglio di un amico. Il legale, interpellato dall'imprenditore, aveva affermato di voler accettare l'incarico, ma che prima di poter procedere nella stesura delle condizioni contrattuali di vendita da pubblicare su un sito, avrebbe dovuto approfondire adeguatamente tale specifica materia. Passati alcuni mesi,

il legale aveva contattato l'imprenditore per comunicargli di aver completato la stesura delle condizioni del contratto di vendita *on-line* e del relativo parere legale. L'imprenditore, tuttavia, rispondeva di essersi oramai rivolto a un altro avvocato. Il legale chiedeva pertanto il pagamento della propria notula. Non avendo avuto alcun riscontro a tale richiesta lo stesso presentava ricorso per decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di Roma. Il decreto ingiuntivo veniva, tuttavia, opposto dall'imprenditore. Il tribunale di Roma accoglieva l'opposizione affermando che il legale, cui gravava la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, non aveva in alcun modo assolto a tale onere.

1. LA PROVA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E IL VALORE PROBATORIO DELLE MAIL.

Il Tribunale di Roma nella sentenza in esame fonda chiaramente la propria decisione di accoglimento dell'opposizione proposta dall'imprenditore sulla mancanza della prova, gravante sul legale opposto, dell'esistenza di un incarico professionale.

Non vi è alcun dubbio che la prova del conferimento dell'incarico legale, nel caso in cui venga contestato il diritto al compenso professionale, debba essere data dall'avvocato. La giurisprudenza di legittimità e di merito è chiaramente orientata in tal senso¹.

Nel caso in esame il legale opposto aveva ritenuto che la prova dell'esistenza del rapporto professionale intercorso tra lo stesso e l'imprenditore fosse fondata in particolare su uno scambio di e-mail, che integravano, a detta di questi, una ricognizione di debito. Difatti tali mail erano state poste dal Giudice del giudizio monitorio alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo. Il Giudice dell'opposizione, tuttavia, pur concedendo in un primo momento la provvisoria esecutività del decreto, accoglieva successivamente le censure formulate dall'opponente, che contestava l'attribuzione delle mail allo stesso e che riteneva che non vi fosse prova alcuna della spedizione e ricezione di tali documenti informatici da parte della propria casella di posta elettronica. In concreto il Giudice del giudizio di cognizione, accogliendo l'opposizione formulata dall'imprenditore, disconosceva qualunque valore probatorio delle *e-mails* prodotte in atti dal legale opposto « non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite *password* per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza integrità ed immodificabilità, e dunque garanzia di attendibilità del relativo documento e non essendo possibile nel caso concreto né accertare la c.d. intestazione del messaggio di posta elettronica, né desumere l'esistenza di un qualsivoglia sistema di sicurezza dalla semplice registrazione del dominio @compu-line.it. ».

¹ Si veda *Ex multis*: Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 2010, n. 1741 in *Banca dati Lex 24 Repertorio*; Cass. civ. Sez. II, 25 novembre 2004 n. 22233, in *Foro it. Mass.*, 2004, 1642.

2. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE.

È utile per comprendere la *ratio* della decisione in epigrafe ripercorrere pertanto il complesso quadro legislativo in materia di documento informatico e firme elettroniche².

² Sul documento informatico e la firma elettronica si veda senza pretese di completezza: A.M. GAMBINO, Voce « Firma digitale », in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIV; U. MINNECI-A. SCIARRONE ALIBRANDI, Voce « Documento elettronico e contratto telematico », in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, sez. civ., IV ed.; U. ROMANO, Voce « Firma digitale » in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, sez. civ., IV ed.; R. CLARIZIA, *Informatica e conclusione del contratto*, 1985, Milano, 86 e ss.; E. GIANNANTONIO, *Il valore giuridico del documento elettronico*, in *Riv. dir. comm.*, 1986, I, 261 e ss.; G. MIRABELLI, *Contratto tra terminali e documento elettronico*, in *Riv. not.*, 1986, 769 e ss.; L. MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica della prova civile*, in questa *Rivista*, 1987, 23; V. FRANCESCHELLI, *Computer e diritto*, Rimini, 1989; F. STALLONE, *La forma dell'atto giuridico elettronico*, in *Contratto impresa*, 1990, 756; G. VERDE, *Per chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, in *Riv. dir. proc. Civ.*, 1990, 715; A. VITELLI, *Cenni sul regime della prova civile e gli strumenti informatici*, in *Arch. civ.*, 1991, 281; G. FINOCCHIARO, *Documento elettronico*, in *Contratto e impresa*, 1994, 433 e ss.; G. GIACOBBE, *Il documento informatico: problematiche civilistiche*, in *Legalità e giustizia*, 1995, 355; ZAGAMI R., *Firme « digitali », crittografia e validità del documento elettronico*, in questa *Rivista*, 1996, 151; Id., *La firma digitale tra soggetti privati nel regolamento concernente « atti, documenti e contratti in forma elettronica »*, in questa *Rivista*, 1997, 903 ss.; S. PATTI, *Prova documentale*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, sub artt. 2699-2720, Bologna-Roma, 1996; Id., *Informatica e nuovi documenti*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1997, 200 ss.; R. ZAGAMI, G. FINOCCHIARO, *Brevi note intorno alla proposta di direttiva sulla firma elettronica*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1998, 813; G. FINOCCHIARO, *Documento informatico e firma digitale*, in *Contratto e impresa*, 1998, 854 e ss.; A. GENTILI, *Documento informatico e tutela dell'affidamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, 163 ss.; A. GRAZIOSI, *Premesse ad una teoria probatoria del documento informa-*

tico, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1998, 481; M. MICCOLI, *Documento e commercio telematico*, Milano, 1998; C.M. BIANCA, *I contratti digitali*, in *Studium Iuris*, 1998, 1035 e ss.; V. FRANCESCHELLI, *Computer, documento elettronico e prova civile*, in *Giur. it.*, 1998, IV, 314; R. ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Padova, 2000; G. FINOCCHIARO, *La firma digitale - formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici*, supplemento al commento degli artt. 2699-2720 c.c., in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2000, 120 ss.; Id., *La direttiva relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, fasc. 3, 635; S. PATTI, *L'efficacia probatoria del documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 60 ss.; F. RIZZO, *Valore giuridico ed efficacia probatoria del documento informatico*, in questa *Rivista*, 2000, 213; V. FRANCESCHELLI, *Commento a: D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513. Art. 11. Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica*, in *Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, fasc. 3-4, 769; S. PATTI, *Commento all'art. 5 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, in Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici*, a cura di C.M. Bianca, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 2000, p. 781 ss.; Id., *Die Beweiskraft elektronischer Dokumente im italienischen Recht*, in *Jahrbuch für Italienisches Recht*, Band 13, C.F. Müller, Heidelberg, 2000 e in *Festschrift für Manfred Rehbindeer*, Beck-Stämpfli, 2002, p. 707 ss.; F. SORRENTINO, *Firma digitale e firma elettronica: stato attuale e prospettive di riforma*, in questa *Rivista*, 2000, 533; P. CONSALES, *L'abuso della firma digitale ed i rimedi esperibili*, in questa *Rivista*, 2001, 917; M.C. ANDRINI, *Forma contrattuale, formalismo negoziale e documentazione informatica*, in *Contratto e impresa*, 2001, 134 e ss.; S. PATTI, *L'efficacia probatoria del documento informatico*, in *Diritto dell'economia - Atti dei Seminari tenuti nell'Auditorium della CassaForense in Roma,*

Il primo testo legislativo che ha regolamentato in maniera sistematica il documento elettronico e la firma digitale è costituito dall'ormai risalente D.P.R. 513/97 con il quale si dava attuazione all'art. 15, comma 2, L. 15 marzo 1997, n. 59 (Cosiddetta Legge Basanini uno)³. Le disposizioni del D.P.R. 513/97 sono confluite nel Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (c.d. «Vecchio» TUDA), introdotto dal D.P.R. 445/2000⁴.

11 ottobre 2001 - 8 febbraio 2002, a cura di M. de Tilla, G. Alpa, S. Patti, Roma, 2002, 693; G. COMANDÈ-S. SICA, *Il commercio elettronico*, Torino, 2001, 101 e ss.; F. DELFINI, *Il documento informatico nella prima giurisprudenza della Cassazione e il T.U. di cui alla novella del D.P.R. 445/2000*, in *Contratti*, 2002, 301 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Il valore probatorio del documento informatico*, in *Contratto e impresa*, 2002, 76; M. ORLANDI, *Documento elettronico e firma digitale*, in *Diritto e informatica. L'avvocato di fronte alle tecnologie digitali*, a cura di G. Pasuczzi, Milano, 2002; G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche. Profili privatistici*, Milano, 2003; M. CAMMARATA-E. MACCARONE, *La firma digitale sicura*, Milano, 2003; G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche. Profili privatistici*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, a cura di V. Franceschelli-E. Tosi, Milano, 2003; Id., *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, in *Commercio elettronico documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina*, a cura di C. Rosella-G. Finocchiaro, Torino, 2003, 531; A. GENTILI, *Le tipologie di documento informatico dopo il D.P.R. n. 137/03: effetti sostanziali ed effetti probatori*, in questa *Rivista*, 2003, 671; E. TOSI, *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, a cura di V. Franceschelli-E. Tosi, Milano, 2003, 207 e ss.; P. PICCOLI-U. BECHINI, *Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale*, in *I problemi giuridici di internet - Dall'E-Commerce all'E-Business*, a cura di E. Tosi, t. I, Milano, 2003, 187 ss.; A.M. GAMBINO, *Firma digitale e firme elettroniche - profili privatistici*, Milano, 2003; F. RICCI, *Scritture private e firme elettroniche*, Milano, 2003; A. VILLECCO BETTELLI, *L'efficacia delle prove informatiche*, Milano, 2004; G. BUONOMO, *Processo telematico e firma digitale*, Milano, 2004; E. TOSI, *Il contratto virtuale. Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità*, in *Studi di diritto dell'economia*, a cura di V. Franceschelli, Milano, 2005, 283 e ss.; A. MARRA, *Validità temporale*

della documentazione elettronica, in questa *Rivista*, 2005, 27; A. GENTILI, *I documenti informatici: validità ed efficacia probatoria*, in *Dir. Internet*, 2006, 297; G. DUNI, *Le firme elettroniche nel diritto vigente (osservazioni sulla normativa italiana nel 2006)*, in questa *Rivista*, 2006, 501; E. TOSI, *Diritto privato dell'informatica e di Internet. I beni - I contratti - La responsabilità*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, a cura di V. Franceschelli-E. Tosi, Milano, 2006; A. GENTILI, *Documento elettronico: validità ed efficacia probatoria*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Vol. VI - *I contratti telematici* a cura di R. Clarizia, Torino, 2007, 119 ss.; G. DI BENEDETTO, *Scrittura privata e documento informatico. Riconoscimento disconoscimento verificaione*, in *Itinerari del processo civile*, a cura di F. Lazzaro, Milano, 2009; D. GASSEN-U. BECHINI, *Firme Elettroniche a valore legale internazionale: un nuovo approccio per migliorare l'interoperabilità*, in questa *Rivista*, 2009, 309; G. LA MARCA, *L'atto pubblico notarile in forma digitale. Attualità e prospettive normative nell'ordinamento giuridico italiano*, in questa *Rivista*, 2009, 793; E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, in *Diritto delle nuove tecnologie*, a cura di V. Franceschelli-E. Tosi, Milano, 2010; G. FINOCCHIARO, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale*, in *Contratto e Impresa*, 2011, 2, 495 e ss.

³ L'art. 15, comma 2, L. 15 marzo 1997, n. 59 così testualmente disponeva: «Gli atti e documenti formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge» Per una ricostruzione dell'evoluzione normativa della disciplina del documento elettronico e della firma digitale si veda: G. COMANDÈ-S. SICA, *Il commercio elettronico*, cit., 143 e ss.; E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 115 e ss.

⁴ L'art. 10 del D.P.R. 2000/445 (For-

Come rilevato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento, il TUDA era sostanzialmente fondato « sulla contrapposizione dualistica tra la tipicità della forma telematica della firma digitale, unica forma equivalente agli effetti sostanziali e probatori alla forma scritta, e l'atipicità di ogni altra forma telematica — non idonea a soddisfare i requisiti e a produrre gli effetti della forma scritta di cui all'art. 2702 del c.c. — ma unicamente rilevante ai sensi dell'art. 2712 c.c. quale riproduzione meccanica di fatti o cose rappresentate⁵ ». Tuttavia l'entrata in vigore del D.Lgs. 10/2002, normativa che recepiva la direttiva CE 99/93 relativa ad un quadro unitario sulle firme elettroniche⁶ comportava l'integrazione del TUDA.

In ogni caso il quadro così delineato non è completo se non si considera il successivo D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, regolamento emanato con lo scopo di coordinare le disposizioni del TUDA con le disposizioni del D.Lgs. 10/2002 in materia di firme elettroniche e stabilire i requisiti per l'attività dei certificatori⁷.

Il coordinamento tra il nuovo D.P.R. 445/2000 (così come novellato dal D.Lgs. 10./2002 e pertanto definito « nuovo » TUDA per distinguerlo dal testo precedente all'entrata in vigore del medesimo D.Lgs.⁸), lo stesso D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 e il regolamento di attuazione D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 delineava un quadro normativo in cui si distinguono diversi strumenti tecnologici di firma: a) firme elettroniche deboli; b) firme elettroniche avanzate; c) firme elettroniche avanzate qualificate, tra cui rientra la firma digitale⁹.

Il documento elettronico pertanto produceva, in base a tale complesso quadro normativo differenti effetti sul piano formale e probatorio in base alla tipologia di firma elettronica apposta sullo stesso. L'art. 2.1, lett. a) D.Lgs. 10/2002 definisce la firma elettronica debole come « l'insieme di

ma ed efficacia del documento informatico) disponeva che: « 1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile. 2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze. 3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. 4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare ». Per un approfondimento di tale normativa si veda G. RANA, *Il valore probatorio del documento informatico*, 2001, disponibile in rete a «<http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/rana.html>».

⁵ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 116.

⁶ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 « relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche pubblicata in G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999 ».

⁷ G. FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, cit., 536.

⁸ Così: E. TOSI, *Il contratto virtuale. Procedimenti formativi e forme negoziali tra tipicità e atipicità*, cit., 284; Id., *Diritto privato dell'informatica e di Internet. I beni - I contratti - La responsabilità*, 251; Id., *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 116.

⁹ E. TOSI, *ibidem*; Id., *Diritto privato dell'informatica e di Internet. I beni - I contratti - La responsabilità*, cit., 252 e ss.; Id., *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 116 e ss. Si veda anche: G. FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, cit., 536.

dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione informatica». L'art. 10.2. del TUDA, così come novellato dal D.Lgs. 10/2002 equiparava tale tipologia di firma alla forma scritta dal punto di vista degli effetti formali. Tuttavia l'equiparazione alla forma scritta della firma elettronica di base è piena solo sul piano puramente formale. Difatti l'art. 10.2 del nuovo TUDA sanciva che gli effetti del documento sul piano probatorio fossero liberamente valutabili dal giudice tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Pertanto il documento informatico con firma elettronica semplice non costituiva in base a tale impianto normativo « prova legale », poiché sottoposto al libero apprezzamento del giudice¹⁰.

L'art. 2.1. lett. g) del D.Lgs. 10/2002 definisce poi la firma elettronica avanzata come « la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati ». L'art. 10.3 del D.P.R. 445/2000, come novellato dal D.Lgs. 10/2000 equiparava la categoria delle firme elettroniche avanzate, per quanto concerne gli effetti formali, alla forma scritta.

La firma elettronica avanzata viene definita poi qualificata, ai sensi dell'art. 10.3 del D.P.R. 445/2000, come modificato dal D.Lgs. 10/2002, quando è basata su un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo di firma sicura.

Infine si intende per firma digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. n) del TUDA, « il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al mittente di sottoscrivere tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Come sottolineato dalla dottrina¹¹ quest'ultima tipologia di firma elettronica si pone in un rapporto di *species a genus* rispetto alla categoria delle firme elettroniche avanzate qualificate.

La categoria delle firme elettroniche avanzate qualificate, comprensiva quindi della firma digitale, oltre a produrre gli stessi effetti della forma scritta sul piano formale era a questa equiparata anche sul piano probatorio facendo piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte, ai sensi dell'art. 10.3. del nuovo TUDA. Pertanto in queste ipotesi il documento informatico possedeva, in base al quadro normativo esaminato, l'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta¹². Non era sfuggito alla dottrina¹³ che la scrit-

¹⁰ G. FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, cit., 536.

¹¹ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 119.

¹² G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e*

firme elettroniche, Profili privatistici, 122.

¹³ G. FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, cit., 563; E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 121.

tura privata informatica basata su un dispositivo di firma elettronica avanzata qualificata possedeva in base a tale assetto normativo l'efficacia probatoria di piena prova fino a querela di falso *ex lege*, con l'esclusione della possibilità di qualsiasi disconoscimento della sottoscrizione¹⁴. Pertanto, mentre la scrittura privata comune può essere disconosciuta, la scrittura privata informatica veniva equiparata alla scrittura privata autenticata e alle altre scritture legalmente riconosciute¹⁵.

L'impianto normativo così brevemente delineato¹⁶ era poi integrato dalla disposizione di cui l'art. 10.4, nuovo TUDA, che disponeva che al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non poteva essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che era sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non era basata su di un certificato qualificato oppure non era basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Il tessuto normativo in materia di documento informatico e firma digitale era stato tuttavia nuovamente oggetto di revisione con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che ha introdotto il Codice dell'Amministrazione Digitale¹⁷.

Le innovazioni apportate dal Codice dell'Amministrazione Digitale alla disciplina del documento informatico consistevano, come precisato dalla dottrina¹⁸, nell'equiparazione prevista dall'art. 21, comma 2, dell'efficacia della forma scritta solo ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata e firma digitale e nella previsione della possibilità di disconoscimento della scrittura privata basata su un dispositivo di firma elettronica avanzata qualificata. In questo modo il legislatore intendeva garantire il pieno coordinamento tra la normativa in materia di documento informatico e firma elettronica e la disciplina di diritto comune eliminando alcune aporie che caratterizzavano la normativa preesistente, consistenti specificatamente nella equiparazione alla forma scritta delle firme elettroniche non qualificate e quindi meno sicure e della scrittura privata informatica generata con un dispositivo di firma elettronica avanzata qualificata alle scritture private legalmente riconosciute¹⁹.

Non molto tempo dopo la sua entrata in vigore il Codice dell'Amministrazione Digitale veniva modificato con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159²⁰. Infine, recentemente, il CAD è stato nuovamente novellato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, « Disposizioni in materia di atto pubblico

¹⁴ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 122.

¹⁵ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 123.

¹⁶ Per un approfondimento dell'impianto normativo dopo l'introduzione del D.P.R. n. 137/03 si veda: A. GENTILI, *Le tipologie di documento informatico dopo il D.P.R. n. 137/03: effetti sostanziali ed effetti probatori*, cit., 671 e ss.

¹⁷ In attuazione della L. 23 luglio 2003, n. 229 di delega al Governo per il

riassetto delle norme in materia di società dell'informazione.

¹⁸ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 122.

¹⁹ E. TOSI, *ibidem*.

²⁰ Per un approfondimento sulle modifiche attuate dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 si vedano: E. TOSI, *Diritto privato dell'informatica e di Internet. I beni - I contratti - La responsabilità*, cit., 259; ID., *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 122.

informatico redatto da notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, « Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69²¹ ».

Passiamo ora brevemente ad esaminare le disposizioni del CAD così come modificato a seguito dei diversi interventi normativi summenzionati.

L'art. 1 lett. p) del « nuovo » CAD definisce il documento informatico come qualsiasi documento costituito da una « rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ». L'art. 1, comma 1, lett. q) del CAD, definisce la firma elettronica, riprendendo la definizione del TUDA come « l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica ».

IL CAD poi distingue tra documento elettronico dotato di firma elettronica avanzata²², qualificata e digitale. Per firma elettronica avanzata si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), « un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo di consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati »²³.

Le definizioni di firma avanzata qualificata e di firma digitale previste dal CAD sono assimilabili a quelle già sancite dal TUDA. La firma elettronica qualificata viene difatti definita dall'art. 1, comma 1, lett. r) come « un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato o realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di firma ».

La firma digitale viene definita dall'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD come « un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità del documento informatico o di un insieme di documenti informatici ».

L'art. 20 comma 1 stabilisce il principio della rilevanza e validità di qualsiasi documento informatico, memorizzazione su supporto informatico e trasmissione con strumenti telematici da chiunque formati, qualora siano conformi alla regole tecniche di cui l'art. 71 dello stesso CAD.

L'art. 20 comma 1-bis stabilisce che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in

²¹ Per un approfondimento delle due recenti normative che hanno integrato il CAD si veda: G. FINOCCHIARO, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale*, cit., 495 e ss.

²² La cui disciplina è stata specificata dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Sul punto si veda: G. FINOCCHIARO, *Ancora no-*

vità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, cit., 498 e ss.

²³ Esempi di tale tecnologia, secondo la dottrina, sono la « One time Password » utilizzata da alcune banche, la firma autografa apposta su tablet o la firma biometrica. Sul punto si veda: G. FINOCCHIARO, *ibidem*.

giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 dello stesso CAD.

Quindi, in base alla lettera del CAD, il giudice investito della questione della rilevanza formale e probatoria del documento informatico, sia esso privo di firma che sottoscritto, può liberamente valutarla, tenuto conto dei parametri indicati dallo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale.

Sul piano dell'efficacia probatoria il documento informatico privo di firma elettronica, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 23-*quater* CAD all'art. 2712 c.c. viene equiparato alle riproduzioni meccaniche²⁴. Difatti l'art. 23-*quater* del CAD dispone l'integrazione dell'art. 2712 c.c. con la previsione accanto alle parole riproduzioni meccaniche del riferimento anche alle riproduzioni cosiddette informatiche²⁵. Pertanto anche i documenti informatici privi di firma elettronica come le riproduzioni meccaniche fanno, ai sensi dell'art. 2712 c.c. «piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Come rilevato da una parte della dottrina²⁶, in relazione alla rilevanza probatoria di tale tipologia di documento informatico, si pone un problema di natura interpretativa poiché la normativa dispone da una parte all'art. 23-*quater* che il documento elettronico privo di qualsiasi sottoscrizione possiede l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, ma d'altra all'art. 20, comma 1-*bis* prevede che il documento informatico privo di firma abbia un'efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice.

In merito all'efficacia probatoria del documento informatico dotato di firma elettronica semplice o debole essa è liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 21 comma 1, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 il documento informatico, infine, sottoscritto con firma elettronica avanzata, elettronica qualificata o firma digitale, produce gli stessi effetti sul piano formale e probatorio di cui l'art. 2702 c.c. La riconducibilità della sottoscrizione elettronica al titolare del dispositivo di firma, in questo caso, si presume sino a prova contraria. Quindi grava sull'autore della sottoscrizione l'onere di dimostrare che essa non sia a lui riconducibile²⁷. Come rilevato dalla dottrina «l'efficacia di “piena prova” fino a querela di falso, risulta condizionata al riconoscimento di colui nei cui confronti la scrittura viene prodotta in giudizio oppure ad un equipollente legale del riconoscimento, consistente nell'autenticazione della sottoscrizione compiuta dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato²⁸».

²⁴ Per un approfondimento si veda G. DI BENEDETTO, *Scrittura privata e documento informatico. Riconoscimento disconoscimento verificaione*, cit., 325.

²⁵ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 136 e ss.

²⁶ G. FINOCCHIARO, *Ancora novità legislative in materia di documento informati-*

co: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, cit., 500.

²⁷ G. DI BENEDETTO, *Scrittura privata e documento informatico. Riconoscimento disconoscimento verificaione*, cit., 333.

²⁸ E. TOSI, *Contratti informatici, telematici e virtuali. Nuove forme e procedimenti formativi*, cit., 140.

3. IL VALORE PROBATORIO DELLE MAIL, IL DIBATTITO DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA E LA SENTENZA IN EPIGRAFE. UNA VOCE FUORI DAL CORO?

La pronuncia in esame si pone all'attenzione del lettore in particolare per la questione della rilevanza probatoria che debba attribuirsi in giudizio alla posta elettronica non certificata.

La questione del valore probatorio delle *e-mails* è stata posta in diversi provvedimenti precedenti a quella che ci occupa. Tali precedenti, al pari della sentenza in esame, si sono interrogati sull'idoneità della posta elettronica ad integrare il requisito della prova scritta ai fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Il *leading case* in materia è costituito dalla pronuncia del Tribunale di Cuneo del 15 dicembre 2003²⁹, che ha emesso un decreto ingiuntivo fondato sulla sola produzione di una *e-mail*. Sulla scorta di tale precedente si è sostenuto come la posta elettronica sia da considerarsi un documento informatico sottoscritto con firma elettronica « semplice », posto che il mittente, per poter creare ed inviare detta mail, deve eseguire un'operazione di validazione, inserendo il proprio *username* e la propria *password*³⁰. Pertanto la dichiarazione trasmessa per posta elettronica costituisce prova scritta idonea al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo. Il decreto del Tribunale Piemontese ha trovato piena conferma in alcuni provvedimenti successivi³¹, tra cui in particolare si segnala quello del Tribunale di Mondovì 7 giugno 2004³².

Il decreto emesso dal Tribunale di Cuneo in data 15 giugno 2003 ha suscitato un approfondito dibattito in dottrina. Una parte della stessa ha accolto molto favorevolmente tali provvedimenti³³. Tale primo orientamento

²⁹ Trib. Cuneo 15 dicembre 2003 (decreto), in *Giur. merito*, 2005, 560 e *Giur. it.*, 2005, I, 1024 con nota di M.G. JORI, *L'efficacia probatoria dell'e-mail*.

³⁰ A. LISI, *L'e-mail dal commercio elettronico alle aule di giustizia*, in *Altalex*, 2004, disponibile in rete a « <http://www.altalex.com/index.php?idnot=6882> ».

³¹ Trib. Bari 20 gennaio 2004 (decreto), in *Giur. it.*, 2005, I, 1024 con nota di M.G. JORI, *L'efficacia probatoria dell'e-mail*; Trib. Lucca, Sezione Lavoro, 17 luglio 2004 (decreto) in *Giur. it.*, 2005, I, 1024 con nota di M.G. JORI; Trib. Foggia, 17 maggio 2005 (decreto); Giudice di pace Pesaro, 2 novembre 2004, (decreto), in *Giur. it.*, 2005, I, 1024 con nota di M.G. JORI; Giudice di pace Genova 17 giugno 2005 (decreto), il cui testo è pubblicato da L. MATTIOLI, *Compendio normativo sul documento elettronico e firma digitale*, in *www.telediritto*, 2009, disponibile in rete a « http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=274:dott-leonello-mattioli-compendio-normativo-sul-documento-elettronico-e-firma-digitale&catid=57:dottrina-dr-amministrativo&Itemid=32 ».

³² Trib. Mondovì, 7 giugno 2004, (de-

creto) in *Dir. Internet*, 2005, 33, con nota di G. ROGNETTA, *Decreti ingiuntivi basati su e-mail: la configurabilità della firma elettronica ai fini della prova scritta* e in *Giur. it.*, 2005, I, 1024, con nota di M.G. JORI, *L'efficacia probatoria dell'e-mail*.

³³ Si veda in dottrina: A. GRAZIOSI, *Il documento informatico e la sua efficacia probatoria nel processo civile, in Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina*, a cura di C. Rossello, G. Finocchiaro ed E. Tosi, Torino, 2003, 543; G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche*, Milano, 2003, 53 ss.; G. VANGONE, *Firme elettroniche, genus e species*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, II, 351 e ss.; A. LISI, *L'e-mail dal commercio elettronico alle aule di giustizia*, cit.; Id., *Essere o non essere: i moderni dubbi amletici di una e-mail anonima!*, in *Altalex*, 2004, disponibile in rete a <http://www.altalex.com/index.php?idnot=6915>; Id., *L'e-mail è « forma scritta »* in *Altalex*, 2004, disponibile in rete a « <http://www.altalex.com/index.php?idnot=250> »; Id., *Il valore di un documento elettronico nell'aula di Tribunale* in *Altalex*, 2004, disponibile in rete a « <http://www.altalex.com/index.php?idnot=250> »; A. LISI-G. GRAZIA-

afferma che la posta elettronica costituisca chiaramente una forma di firma elettronica semplice o leggera. Posto che l'art. 1, comma 1, lettera (q) del CAD definisce tale tipologia di firma come « l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, *in primis* certamente *username* (detto anche *ID* o *userid*) e *password* consistano in una serie di dati in forma elettronica³⁴ In secondo luogo l'immissione di dati quali *userid* e *password*, nella fase iniziale di accesso al *server*, utilizzati come strumento di identificazione informatica, equivale ad instaurare l'associazione logica tra tali dati validanti (*ID* e *password*) e gli altri dati che integrano l'*e-mail*, che costituiscono, per l'appunto, i dati validati³⁵.

La dottrina maggioritaria, esclude, tuttavia che le semplici *e-mails* possano considerarsi documenti « firmati »³⁶. Difatti, secondo, questo orientamento dottrinale, nell'ipotesi dell'invio di un messaggio di posta elettronica semplice *ID* e *password* costituiscono certamente « un insieme di dati in forma elettronica » e tali dati sono senza dubbio utilizzati come metodo di « identificazione informatica », ciò che non sussiste è la « connessione logica » di tali dati validanti al singolo messaggio, che dovrebbe essere validato³⁷. L'immissione di dati quali *ID* e *password* nella fase iniziale di accesso alla casella di posta elettronica « non comporta alcuna associazione logica tra questi dati e gli altri dati elettronici che costituiscono il messaggio *e-mail* »³⁸. Secondo tale orientamento, riconoscendo l'esistenza di tale connessione logica tra *ID* e *password* e messaggio di posta elettronica si finirebbe ad arrivare a concludere che l'inserimento di una *password* per accedere a un PC, determini che tutti i documenti contenuti in quella macchina debbano considerarsi muniti di firma elettro-

NI, in *Il Giudice di Pace*, 2005, 1, 23. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nelle argomentazioni del CNIPA che nelle « *Linee Guida per l'utilizzo della Firma Digitale* », del maggio 2004 così afferma all'art. 6: « la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici », documento disponibile in rete a « <http://www.altalex.com/index.php?idnot=7403> ».

³⁴ A. LISI, *L'e-mail è « forma scritta »?*, cit.

³⁵ Sul punto si veda difatti A. LISI, *L'e-mail è « forma scritta »?*, cit., che in merito afferma « nel caso dell'invio di e-mail (o attraverso un servizio «web mail» o attraverso il «client di posta») siamo indubbiamente di fronte ad un caso di autenticazione a mezzo di *ID* e *PW* in entrata e, quanto meno in caso di «web mail» in entrata e in uscita ». Si veda anche G. FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche*, cit., 54.

³⁶ G. ROGNETTA, *Decreti ingiuntivi basati su e-mail: la configurabilità della firma elettronica ai fini della prova*

scritta, cit., 37; M.G. JORI, *L'efficacia probatoria dell'e-mail*, cit., 1030; M. CAMMARATA-E. MACCARONE, *Un messaggio e-mail non è prova scritta*, in *Interlex*, 29 gennaio 2004, disponibile in rete a « <http://www.interlex.it/docdigit/provascritta.htm> »; G. BUONOMO, *Il magistrato: scritto e trascritto, ma non sottoscritto*, in *Interlex*, 29 gennaio 2004, disponibile in rete a « <http://www.interlex.it/docdigit/buonomo10.htm> »; P. RICCHIUTO, *Gli effetti probatori del documento informatico*, in *Interlex*, 5 febbraio 2004, disponibile in rete a « <http://www.interlex.it/docdigit/ricchiuto13.htm> »; M. FARINA, *Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e-mail*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 3, 615, disponibile in rete a http://giurisprudenza.unica.it/dlf/home/portali/unigiurisprudenza/UserFiles/File/Utenti/g.gometz/Dispensa_AA_2009-2010/Dispensa6.pdf; G. DI BENEDETTO, *Scrittura privata e documento informatico. Riconoscimento discontinuo*, cit., 328.

³⁷ Così: G. DI BENEDETTO, *ibidem*.

³⁸ M. CAMMARATA-E. MACCARONE, *Un messaggio e-mail non è prova scritta*, cit.

nica³⁹ o che l'immissione di un « pin » in un telefono cellulare comporti che tutti gli sms in uscita debbano essere considerati documenti informatici sottoscritti⁴⁰.

In definitiva, come coerentemente affermato da alcuni commentatori⁴¹, l'inserimento di ID e *password* da parte dell'utente che intende accedere al proprio servizio di posta elettronica semplice rappresenta unicamente la volontà dello stesso di ottenere l'accesso al servizio di *mailing*, non certamente di assumere la paternità del contenuto del messaggio di posta. A questo si aggiunga che alcuni studiosi hanno evidenziato l'estrema facilità con cui una mail semplice può essere modificata e manipolata⁴². Non meno rilevante, come sottolineato da alcuni commentatori⁴³, è che, sebbene ad un indirizzo mail si possa accedere solo attraverso l'utilizzo di una *password* e la stessa dovrebbe essere custodita con diligenza dal titolare, i *browser* ed i *software* per la gestione delle posta elettronica sono dotati di specifiche funzioni di memorizzazione delle *password*. Tali funzioni sono, di solito, preimpostate e l'utente medio di una casella di posta elettronica non ne conosce l'esistenza ovvero, non è in grado di disattivarle. Questo rende possibile accedere alla casella di posta elettronica senza dover digitare la *password* di accesso e l'arbitrario utilizzo della casella di posta elettronica altrui da parte di chiunque acceda a quel determinato *personal computer*⁴⁴.

In base alle considerazioni suddette, secondo l'orientamento dottrinale per ultimo esaminato, la posta elettronica semplice non costituisce un'ipotesi di documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice e pertanto, come documento elettronico privo di firma possiede l'efficacia probatoria attribuita alle riproduzioni meccaniche e informatiche in base all'art. 2712 c.c.

La sentenza in commento fa chiaramente proprio quest'ultimo orientamento dottrinale. Difatti, il Tribunale romano, dopo aver esaminato gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia afferma, riferendosi al valore probatorio delle *mails* poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, che « non vi è dubbio che nome utente e *password* costituiscano un insieme di dati in forma elettronica, questi dati devono tuttavia essere "allegati oppure connessi tramite associazione logica" ad altri dati elettronici, che sono appunto quelli che devono essere validati, con la conseguenza che l'elemento rilevante è per l'appunto l'esistenza di una connessione logica tra dati "validanti" e dati che devono essere validati ». Pertanto, continua il Giudice romano « tale connessione logica avviene attraverso la procedura — logica — che individua i dati da validare e li cifra con la chiave privata del firmatario. In mancanza di

³⁹ M. CAMMARATA-E. MACCARONE, *Un messaggio e-mail non è prova scritta*, cit.

⁴⁰ M.G. JORI, *L'efficacia probatoria dell'e-mail*, cit., 1030.

⁴¹ M.G. JORI, *ibidem*; G. DI BENEDETTO, *Scrittura privata e documento informatico. Riconoscimento disconoscimento verificaione*, cit., 328.

⁴² Per un approfondimento sulle concrete possibilità di modifica e manipolazione di un messaggio di posta elettronica semplice si veda le considerazioni di M. FARINA, *Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a*

seguito a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e-mail, cit..

⁴³ M. FARINA, *Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a seguito a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e-mail*, cit.

⁴⁴ Sul punto si veda sempre: M. FARINA, *Riflessioni sul valore legale dell'e-mail a seguito a seguito della pronuncia di alcuni decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una e-mail*, cit.

questa procedura, o di un'altra che abbia il medesimo effetto non si può parlare di qualsivoglia forma di firma elettronica, perché manca l'associazione tra il dato validante e il dato validato, laddove l'immissione di dati quali *userid* e *password* nella fase finale di accesso al server non comporta alcuna associazione logica tra questi dati e altri dati elettronici che costituiscono il messaggio *e-mail*».

In definitiva la sentenza in esame, discostandosi dai pochissimi precedenti in materia, nega che la posta elettronica possa essere considerata documento informatico dotato di firma elettronica semplice, non essendo possibile riscontrare alcun collegamento logico tra *password* di accesso e il documento oggetto di invio e ricezione.

Dal punto di vista del valore probatorio ne consegue, secondo il giudice capitolino, che la fattispecie rientra nella previsione normativa dell'art. 2712 c.c. che regola le riproduzioni meccaniche e informatiche. Tuttavia, il giudicante, dopo aver riconosciuto alla posta elettronica il valore probatorio delle riproduzioni informatiche, approfondisce il proprio ragionamento affermando che le *mails* prodotte, disconosciute e contestate nel giudizio non possono assumere alcuna rilevanza probatoria, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento indiziario e/o presuntivo, per accertarne la conformità all'originale. A supporto di tale assunto il giudicante pone gli artt. 20.1-*bis* e 21.1 del CAD che affermano, come più volte accennato, che l'idoneità di un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico. Sulla base delle suddette considerazioni il Giudicante concludeva per il pieno accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

4. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

A questo punto sono opportune alcune considerazioni conclusive sulla sentenza in commento.

In primis la pronuncia in esame assurge a *leading case* in materia di valore probatorio della posta elettronica non certificata in quanto i precedenti esistenti rappresentano tutti ipotesi di decreti ingiuntivi emessi *inaudita altera parte*, pronunciati quindi senza alcun contraddittorio tra le parti e non supportati pertanto da alcuna motivazione sui punti controversi della vicenda. Pertanto il caso in esame costituisce, almeno per quanto risulti, la prima sentenza che si occupa del valore probatorio della posta elettronica e inevitabilmente influenzerà le prossime sentenze in materia.

In secondo luogo le argomentazioni del giudice capitolino destano alcune perplessità. Sebbene sia condivisibile la valutazione della posta elettronica come documento informatico privo di firma elettronica, in quanto i dubbi sulla sicurezza di tale strumento informatico manifestati da parte della dottrina non possono non essere condivisi, d'altra parte la pronuncia in esame sembra spingersi oltre fino ad escludere in generale qualsiasi rilevanza probatoria di tale documento telematico. Emerge difatti, dalle parole del Giudicante una certa diffidenza e sfiducia nei confronti di questa forma di documento elettronico che, tuttavia, viene utilizzata di frequente nelle transazioni commerciali. Difatti il giudice capitolino, appale-

sando la contraddizione, riscontrata da una parte della dottrina⁴⁵ tra l'art. 20., comma 1-bis e 23-*quater* del CAD, prima afferma che il documento privo di firma possiede l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, poi, avvalendosi del potere di libera valutazione attribuitogli dall'art. 20, comma 1-bis CAD, nega qualsiasi rilevanza probatoria allo scambio di posta elettronica tra le parti.

In ogni caso la diffidenza del Giudice capitolino nei confronti della posta elettronica semplice è in piena sintonia con l'orientamento dello stesso legislatore che recentemente ha introdotto con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, (cosiddetto decreto anticrisi) l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria, per le Amministrazioni e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata⁴⁶. Il sistema della posta certificata dovrebbe nelle intenzioni del legislatore⁴⁷, consentire che lo scambio di comunicazioni avvenga tra tali soggetti attraverso l'utilizzo di uno strumento « basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali⁴⁸ ». Il messaggio trasmesso con il protocollo PEC possiede la stessa efficacia probatoria della notificazione a mezzo raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno⁴⁹. È chiaro l'intento del legislatore di favorire la diffusione della PEC non solo nei rapporti tra cittadini e P.A. ma anche nei rapporti tra privati a scapito della « vecchia » posta elettronica, e questo chiaramente per le maggiori garanzie di integrità del messaggio che la posta elettronica certificata assicura.

In definitiva un magistrato cui oggi venga sottoposto un ricorso per decreto ingiuntivo fondato esclusivamente su una mail non certificata potrebbe essere molto più in dubbio, rispetto al passato, sull'opportunità di firmarlo.

SERGIO BARBARO

⁴⁵ Si veda: G. FINOCCHIARO, *Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell'amministrazione digitale*, cit., 500.

⁴⁶ Art. 16, commi 6, 7, 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

⁴⁷ La disciplina generale in materia di posta elettronica certificata (PEC) è stata introdotta con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 « Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ».

⁴⁸ Art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

⁴⁹ Ex art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa così come successivamente modificato dall'art. 3 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 « Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elet-

tronica certificata » che così testualmente afferma « 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge ».